

# Contraddittorio: già depotenziato il nuovo obbligo

## ACCERTAMENTO

La nuova norma richiama la prova di resistenza prevista dalle Sezioni unite

**Alessandro Borgoglio**

È stato approvato alla Camera il progetto di legge sulla semplificazione fiscale, che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva, ma nell'iter in Commissione Finanze le disposizioni riguardanti il contraddittorio generalizzato e obbligatorio sono state sovvertite. Cambia innanzitutto la collazione delle norme, perché non sono più a se stanti nel provvedimento ma sono inserite nella disciplina dell'accertamento con adesione di cui al Dlgs 218/1997: il nuovo articolo 5-ter prevede, infatti, che l'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del Pvc, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire ex articolo 5 per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione (articolo 17, Ac 1074).

Nella formulazione previgente, l'ufficio avrebbe notificato una sorta di "preavviso di accertamento", contenente tutti gli elementi a sua disposizione, nonché l'invito al contribuente a contraddire su di essi e a fornire eventuale ulteriore materiale probatorio nel termine di 60 giorni e di fatto sospendendo per tale periodo la possibilità di notificare l'avviso di accertamento; il nuovo articolo 17 approvato dalla Camera, invece, si limita a imporre l'obbligo di notifica preventiva dell'invito all'adesione di cui all'articolo 5 del Dlgs 218/1997, che, però, prevede soltanto l'indicazione dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione,

ragion per cui il contribuente sarebbe addirittura chiamato a contraddire su elementi che neppure preventivamente conosce e, peraltro, in un termine non imposto dalla legge, ma lasciato alla discrezionalità dell'ufficio (di solito 15 giorni).

Rispetto all'originaria formulazione è mutata anche la previsione sanzionatoria in caso di mancato invito al contraddittorio: prima, infatti, la norma recava la classica espressione «a pena di nullità», senza aggiungere null'altro, per cui al verificarsi dell'omissione il conseguente accertamento era automaticamente nullo; nel testo definitivo, invece, il mancato invito al contribuente comporta la «invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato». Insomma, la nuova disciplina prevede quella stessa prova di resistenza già richiesta per l'illegittimità "condizionata" degli accertamenti Iva emessi senza contraddittorio (Cassazione, Sezioni unite 24823/2015; per le verifiche Iva Cassazione 701/2019).

Con il nuovo testo di legge, poi, l'ufficio è tenuto ad avviare comunque il tentativo di adesione con invito al contraddittorio, ma, se fallisce, il contribuente - come già accade - non può più presentare istanza di adesione all'accertamento notificato ex articolo 6 del Dlgs 218/1997 (con sospensione dei termini di 90 giorni).

Rimangono, invece, anche nel testo definitivo le esclusioni dall'obbligo di contraddittorio per gli accertamenti parziali (con tutte le criticità relative), le eccezioni per i casi di particolare urgenza e le già summenzionate ipotesi di rilascio di Pvc per cui operano le diverse disposizioni dello Statuto del contribuente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

